

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1339 e 1321-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MANENTE COMUNALE)

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1981

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale
in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno (n. 1339)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
di concerto col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
e col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1981

Provvidenze in materia di integrazione salariale a favore
dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali (n. 1321)

d'iniziativa dei senatori **DAMAGIO, DEL PONTE, D'AMELIO e SAPORITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge in esame riguardano ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno per le aziende riconosciute in crisi.

Già in sede di esame del disegno di legge n. 1321, d'iniziativa parlamentare, avevo fatto riferimento, richiamandone il contenuto, al disegno di legge n. 760 pendente presso l'altro ramo del Parlamento, provvedimento questo concernente la mobilità dei lavoratori, il cosiddetto esperimento pilota in materia di collocamento e la revisione della cassa integrazione. Evidentemente, il perdurare della crisi di settori produttivi ed industrie nelle aree meridionali rende estremamente difficile dar corso ad una normativa generale che valga a determinare con esattezza i limiti temporali di applicazione dell'istituto della cassa integrazione ordinaria, straordinaria e della disoccupazione speciale, a seconda del tipo di crisi dichiarata nei diversi settori produttivi.

Infatti il Governo con l'articolo 1-ter di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 444, ha stabilito di prorogare da 33 a 39 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno riconosciute in crisi occupazionale. Adesso, con il disegno di legge n. 1339, il Governo sottopone all'attenzione dell'Assemblea la necessità di concedere un'ulteriore proroga fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano concrete possibilità di occupazione per i lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi. Naturalmente, l'accertamento delle condizioni necessarie per averne titolo è rimesso al Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che dovrà adottare i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Il contenuto dei provvedimenti sottoposti al nostro esame appare giustificato se si tiene conto delle notevoli dimensioni del livello di disoccupazione nel meridione nonché dell'esigenza di incentivare nuovi investimenti che consentano l'effettiva rioccupazione delle maestranze esuberanti. Va sottolineato inoltre che in Campania, per effetto del sisma del 23 novembre 1980 e di quello del 14 febbraio 1981, le condizioni si sono ulteriormente aggravate. La proroga di ulteriori sei mesi — proposta dal disegno di legge governativo — porta complessivamente a 45 mesi il periodo massimo di cassa integrazione guadagni: cosicché, sotto questo aspetto, l'istituto della cassa integrazione finisce per perdere il suo originario carattere di fatto straordinario e di strumento eccezionale quale si configurava nella legge istitutiva, essendo stato stravolto anche dalla situazione del mercato del lavoro che non ha più avuto il supporto di investimenti produttivi nè l'ausilio di una linea politica ben definita di sviluppo economico equilibrato.

Sul disegno di legge n. 1321 sono state espresse talune riserve derivanti soprattutto dal fatto che tale provvedimento non tiene conto della proroga del trattamento integrativo già concessa dal citato articolo 1-ter di cui alla legge n. 444 del 1980. La Commissione lavoro, accogliendo la mia proposta in tal senso, ha ritenuto preferibile la soluzione normativa elaborata dal Governo, sia perchè collegata a situazioni generali del Mezzogiorno (comprendenti i lavoratori in cassa integrazione di Acerra-Napoli, Lamezia Terme, Brindisi, Rossano Calabro, Gela, Ragusa e della Sardegna) sia perchè, facendo specifico riferimento a precedenti legislativi, delimita la proroga del trattamento integrativo a sei mesi, anzichè a nove, come previsto nel disegno di legge d'iniziativa parlamentare. La 11^a Commissione permanente ha espresso quindi l'opinione che in sede di approvazione del disegno di legge

governativo debba venire assorbito quello analogo di iniziativa parlamentare.

La problematica della cassa integrazione guadagni è stata più volte esaminata in questo ramo del Parlamento avuto riguardo soprattutto agli effetti delle proroghe succedutesi negli ultimi anni e tenuto conto della necessità di porre in essere una normativa giuridica che elimini lo spreco di risorse finanziarie (ove manchino i presupposti per la ripresa produttiva) e non alimenti il sorgere di nuove illusioni per coloro che effettivamente intendano lavorare. Lo strumento della cassa integrazione guadagni deve, cioè, poter conservare le originarie caratteristiche ed il ricorso ad essa deve essere limitato alle situazioni di crisi che ragionevolmente si prevede possano essere avviate a soluzione; ove si tratti invece di crisi perduranti, l'utilizzazione di tale strumento non può ritenersi ammissibile e soprattutto non costituisce mezzo idoneo per salvaguardare interessi comunque incompatibili con la già precaria situazione economica del Paese. A nessuno sfugge, infatti, l'entità del costo complessivo della cassa integrazione, i livelli temporali di applicazione, il modo di utilizzazione delle attese dei lavoratori ad essere reinseriti nel ciclo produttivo e nel mercato del lavoro; il livello, insomma, di una spesa infruttifera che ben avrebbe potuto essere erogata a vantaggio di altre attività, anche di utilità sociale, più rispon-

denti alle esigenze complessive dell'economia e dell'occupazione.

La Commissione bilancio, pur esprimendosi favorevolmente sui disegni di legge, non ha mancato di rilevare, con particolare riferimento a quello governativo, l'esigenza di procedere alla quantificazione dell'onere finanziario ed alla verifica che la gestione INPS (su cui grava il maggior onere) presenti equilibri tali da far ritenere giustificata la valutazione che essa possa assorbire l'onere in questione. Ciò appare tanto più necessario — si legge nel parere — in considerazione della generale situazione di disavanzo finanziario evidenziata recentemente dagli organi direttivi dell'INPS per tutte le sue gestioni. Pertanto il Governo, nel corso della discussione in Assemblea, dovrà farsi carico del problema della copertura finanziaria, sotto il duplice profilo della sua indicazione e della quantificazione dell'onere complessivo, in ottemperanza dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Onorevoli senatori, sottopongo al vostro esame l'approvazione urgente del disegno di legge n. 1339 conformemente al mandato ricevuto dalla Commissione lavoro, che mi ha altresì incaricato di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1321.

MANENTE COMUNALE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1339

(Estensore MANCINO)

15 aprile 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) sul disegno di legge n. 1339

14 aprile 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, fa presente quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, le leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai bilanci, annuali e pluriennali, degli enti interessati.

A prescindere da una verifica di ordine pluriennale, non può non rilevarsi che il testo in esame non reca alcuna quantificazio-

ne, sia pure in via presuntiva, degli oneri previsti, nè alcuna indicazione di copertura.

Si invita pertanto la Commissione di merito a voler procedere con ogni possibile attenzione nella quantificazione degli oneri e nella verifica che la gestione INPS, su cui grava il maggiore onere, presenti equilibri tali da far ritenere giustificata la valutazione che essa possa assorbire l'onere in questione. Ciò appare tanto più necessario in considerazione della generale situazione di disavanzo finanziario evidenziata recentemente dall'INPS per tutte le sue gestioni.

b) sul disegno di legge n. 1321

14 aprile 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, rinvia alle osservazioni contenute nel parere sul disegno di legge n. 1339 « Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno », emesso in pari data.

DISEGNO DI LEGGE n. 1339**TESTO DEL GOVERNO****Art. 1.**

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, e dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

Identico.

Art. 2.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 1321*Articolo unico*

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, può essere ulteriormente prolungato, alla scadenza del periodo concesso in base al decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, fino ad un massimo di nove mesi qualora nello stesso termine sia previsto l'appalto dei lavori pubblici di cui al citato decreto-legge n. 159.

Il prolungamento del trattamento di integrazione salariale è disposto dal C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.